



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del I.T.E.T. "E. Fermi" di Barcellona P.G. (ME)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2018

Misure in materia di tutela del risparmio

ONOREVOLI SENATORI! - Il presente disegno di legge nasce dalla rilevazione del clima sociale di sfiducia, diffuso su tutto il territorio del nostro Paese e generato dalla crisi che ha investito in questi ultimi anni il sistema bancario italiano.

Il dissesto finanziario che ha coinvolto prima il Monte dei Paschi di Siena e, successivamente le quattro Banche, Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cari-Chieti è culminato con la liquidazione delle due Banche popolari venete, storiche, simbolo della fiorente passata attività economica del territorio veneto in cui erano radicate. Quanto successo ha messo in discussione la solidità del nostro sistema bancario e "tradito" il risparmio di migliaia di piccoli risparmiatori, vittime inconsapevoli di situazioni di "mala gestio" e di sofferenze bancarie ormai diffuse. Eppure l'evoluzione del nostro sistema bancario affonda le sue radici nella Costituzione del 1948 che pose le basi del cosiddetto "trentennio glorioso", durante il quale l'impianto normativo concepito come risposta alla grande crisi del '29, si basava sui principi della separazione tra Banca e industria, della specializzazione temporale e funzionale dell'attività bancaria, della funzione pubblica del risparmio, della rigidità della vigilanza di Banca d'Italia e CONSOB.

Queste fondamenta hanno sostenuto la crescita e il benessere economico del nostro paese e, al tempo stesso, formato ed educato intere generazioni attraverso lo studio delle rispettive discipline economiche, bancarie che considerano il risparmio uno dei fattori fondamentali del circuito e quindi dell'equilibrio

economico.

Oggi viviamo un clima continuo di contraddizioni. Lo studio e la formazione sono smentiti da una realtà in direzione opposta, caratterizzata da un lato, da situazioni di "mala gestio", "bolle finanziarie", "titoli tossici", piccoli risparmiatori "azzerati", tra l'altro, da interventi estremi dello Stato che, attraverso decreti "salva Banche" e Commissione d'inchiesta, cerca di "rammendare" un sistema ormai degenerato.

Cosa è cambiato dopo il trentennio glorioso? Negli anni '80-90 del Novecento, la riaffermazione dell'ideologia neoliberista e globalista ha segnato il sopravvento della banca a capitale privato sulla banca di proprietà pubblica ed ha affidato il sistema bancario al governo dei liberi mercati. Tappa importante in questo processo di trasformazione è stato il Testo Unico Bancario del 1993 che ha affermato la Banca universale, consacrando la privatizzazione definitiva delle banche e, di conseguenza, l'ingresso degli "interessi stranieri".

In ultima analisi, la normativa dell'Unione Europea ha concluso il processo di operatività dell'Unione Bancaria e Finanziaria Europea. Alla luce di quanto detto, è fondamentale ripartire dalla nostra Costituzione per ricostruire il clima di fiducia, di progresso umano e sociale nel nostro Paese, senza il quale non ci potrà essere progresso economico. L'articolo 47 della Costituzione recita "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme." la tutela del risparmio è stata concepita dai Costituenti in un'ottica di piena protezione del cittadino lavoratore o imprenditore

e l'attività bancaria deve essere una funzione pubblica da svolgersi al servizio e nell'interesse esclusivo dell'economia nazionale quale strumento per realizzare i principi previsti dalla Costituzione.

È necessario ripristinare un sistema bancario efficiente ed efficace, basato su valori etici e sociali, lontano dalla "spinta" alla ricerca del profitto a danno della persona che non specula ma risparmia i frutti del proprio lavoro. Papa Francesco dice "bisogna mettere al centro dell'economia e delle finanze l'uomo".

Solo percorrendo questa strada, il nostro legislatore sarà in grado anche di riappropriarsi come Stato membro dell'Unione Europea, di un ruolo più attivo, fattivo e critico delle scelte che penalizzano e sacrificano gli interessi interni dei cittadini. Un nuovo spirito europeista deve animare l'azione politica di tutti per un futuro condiviso in un'Europa oggi frammentata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Finalità)

1. La finalità della presente legge, in conformità all'articolo 47, primo comma della Costituzione, "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito", è quella di promuovere e realizzare la funzione d'interesse pubblico della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito sotto qualsiasi forma per ristabilire il clima di fiducia dei cittadini nel sistema bancario.

2. Al fine di cui al primo comma, si propone la separazione delle banche commerciali dalle banche d'investimento. Si precisa che sono banche commerciali quelle che esercitano l'attività di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e delle comunità e che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con l'obbligo di restituzione per l'esercizio dell'attività di credito; sono banche d'affari quelle che investono nel mercato finanziario, svolgendo attività legate alla negoziazione e all'intermediazione di valori mobiliari in genere.

Art. 2

(Separazione bancaria)

1. In attuazione del primo articolo della presente legge, l'articolo 10 del TUB del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, aggiornato con il decreto legislativo 15/12/2017 n. 218, viene così modificato: "La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa non ha carattere

d'impresa. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche commerciali. L'esercizio dell'attività finanziaria, nonché le attività connesse o strumentali, è riservato alle banche d'investimento che possono avere carattere d'impresa.”

2. Viene a tal fine posto il divieto per le banche commerciali di svolgere, direttamente o indirettamente, qualsiasi attività propria delle banche d'affari e delle società di intermediazione mobiliare.

3. La costituzione delle banche commerciali e delle banche di investimento avrà luogo sulla base di distinti titoli abilitativi.

Art. 3

(Riforma della Banca d'Italia e istituzione del fondo di garanzia)

1. Con la presente legge viene proposta la modifica della legge 29 gennaio 2014, n. 5 nella parte in cui attribuisce tutta la proprietà delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia a soggetti diversi dallo Stato. La Banca d'Italia diventa autorità di supervisione preposta alla funzione pubblica di controllo e di garanzia per i risparmiatori.

2. Viene istituito presso la Banca d'Italia il fondo di garanzia a tutela dei risparmiatori.

3. Il fondo è alimentato dai dividendi conseguiti annualmente dalla Banca d'Italia.

Art. 4

(Sistema di reclutamento dei dirigenti e degli amministratori)

1. Il rapporto di fiducia tra banca e cliente è imprescindibile dai requisiti di onorabilità, indipendenza, professionalità e correttezza. Con la presente legge viene per tanto istituito il divieto per i soggetti che hanno ricoperto in-

carichi politici o espletato funzioni all'interno degli organi di controllo e di vigilanza (CNRI, CONSOB E BANCA D'ITALIA) per un periodo di 5 anni dalla cessazione del mandato, di assumere incarichi all'interno dei Consigli di Amministrazione delle banche e di dirigenza a vario titolo.

2. In conformità agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza ex articolo 21 del TUB, al fine di tutelare il rapporto di fiducia e lealtà tra banca e cliente, l'articolo 111Bis "*Finanza etica e sostenibile*" del TUB, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, aggiornato con il decreto legislativo 15/12/2017 n. 218, viene così integrato:

“Sono vietate e sanzionate le condotte degli operatori bancari dirette ad instaurare prassi commerciali scorrette ed aggressive nei confronti dei clienti”.

3. In attuazione dei principi della finanza etica e sostenibile, si delega il Governo a regolamentare in maniera responsabile ed equa le retribuzioni dei direttori generali, degli amministratori delegati e dei presidenti delle banche.

Art. 5

(Riforma del sistema di controllo e di vigilanza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riordino dei poteri e delle competenze del CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) della Banca d'Italia e della CONSOB, autorità preposte alla vigilanza, alla stabilità e alla tutela del risparmio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono adeguarsi ai seguenti principi direttivi

a) prevedere il riassetto organizzativo della CONSOB;

b) prevedere la regolamentazione dell'organizzazione e dei rapporti fra le autorità superando i conflitti d'interesse;

c) prevedere una più efficace funzione di vigilanza informativa ed ispettiva al fine di tutelare i risparmiatori;

d) prevedere maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia nell'esercizio delle funzioni di stabilità, vigilanza e controllo;

e) prevedere un regime più rigido di sanzioni amministrative.

3. Viene istituita una Commissione parlamentare permanente per la tutela del risparmio e dei mercati finanziari con potere di esprimere pareri obbligatori vincolanti in materia di tutela del risparmio.

4. Viene istituita la figura del garante pubblico quale componente degli organi sociali elettivi di amministrazione di ogni Banca, indicato dalla Banca d'Italia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6

(Repressione degli illeciti)

1. Al fine di tutelare la fede pubblica, contro le fattispecie delittuose configuranti reati economici o finanziari, viene istituito il reato di dissesto finanziario.

2. Si configura il reato di dissesto finanziario nei confronti di chiunque determini con dolo o colpa un'alterazione della fiducia che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale delle banche o nell'equilibrio del sistema economico-finanziario, attraverso comportamenti commissivi o omissivi in violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza lesivi del rapporto di fiducia e lealtà tra banca

e cliente. La sanzione prevista è la reclusione da cinque a dieci anni.

3. Alla pena detentiva si aggiunge l'interdizione dagli uffici direttivi e l'applicazione delle misure cautelari reali.

Art. 7

(Regime transitorio)

1. A seguito dei dissesti finanziari che hanno coinvolto le banche italiane, sono stati adottati provvedimenti legislativi (*Decreti "Salva Banche"*) che prevedono misure di ristoro solo per alcune categorie di risparmiatori. Allo scopo di garantire una più efficace tutela degli investitori non professionali e dei risparmiatori e di recuperare la fiducia nel sistema bancario, in applicazione dell'articolo 47 della Costituzione, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 3 della Costituzione, nel precipuo intento di tutelare il risparmio come bene comune e di realizzare l'uguaglianza di tutti i risparmiatori, si propone la modifica degli interventi legislativi disposti con il DL 23 dicembre 2016, n. 237 "*Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio*" e con il DL 25 giugno 2017, n. 99 "*Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.*" nelle parti in cui limitano il diritto di accesso ai fondi di solidarietà di ristoro solo ad alcune categorie di risparmiatori, estendendo quindi le misure di risarcimento pieno a tutti i risparmiatori che sono stati danneggiati dai dissesti bancari.

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante i dividendi annuali della Banca d'Italia, con le polizze dormienti, con

la riduzione degli emolumenti dei vertici bancari.